



Venerdì 18/11/2022

Adempimenti presso il RUNTS. Per gli enti iscritti con "silenzio assenso" o con "ricevimento comunicazione"

A cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

Enti del Terzo settore e rendicontazione: le novità nota del Ministero del lavoro 15 novembre 2022 n. 17146

Il Ministero del Lavoro, con la nota del 15 novembre 2022 n. 17146, ha fornito chiarimenti sia per gli enti trasmigrati nel Runts che per quelli che si stanno iscrivendo.

Come richiesto dal Dlgs 3 luglio 1017 n. 117 per gli enti che hanno conseguito la qualifica di Ets nel corso del 2022 è obbligatorio il deposito del bilancio 2021. Inoltre, nel Runts va depositato, oltre al bilancio, anche la relazione dell'organo di controllo e del revisore legale, ove previsti.

I tecnici di parassi rilevano che per gli enti costituiti prima del 2022 che acquistano la qualifica di Ets mediante iscrizione al Runts nel corso del 2022, non scatta alcun obbligo di deposito del bilancio 2021 se approvato in un momento successivo alla presentazione dell'istanza.

Adempimento a cui, invece, sono obbligate le realtà considerate Ets in via transitoria, ovvero le Odv, e Aps e le Onlus che dovranno provvedervi nei 90 giorni successivi all'iscrizione.

Â

Enti iscritti al Runts con silenzio assenso

Il 7 novembre è terminata la fase di trasmigrazione nel Registro unico nazionale del

terzo settore (Runts). Da tale data, è terminato il periodo di verifica degli Uffici Runts. Ed è scattato il silenzio assenso ai fini dell'iscrizione nel Runts per le associazioni di promozione sociale (Aps) e per le organizzazioni di volontariato (Odv) che ancora non hanno ricevuto alcuna comunicazione dagli uffici preposti al controllo.

Quindi, tali enti risultano iscritte al Runts nella sezione di provenienza tramite il meccanismo del silenzio assenso a partire dal 7 novembre 2022.

Deposito del bilancio per gli enti è trasmigrati a seguito di silenzio assenso.

Gli enti dovranno accedere al portale telematico, procedere a depositare alcuni documenti e completare le informazioni presenti in esso.

Con la nota del 5 aprile 2022, n. 5941 il Ministero del Lavoro ha stabilito che le Odv e le Aps coinvolte nella trasmigrazione debbano effettuare comunque il deposito del bilancio di esercizio



2021Â (che, si ricorda, per tali organizzazioni deve essere redatto in conformitÃ ai nuovi schemi di bilancio contenuti nel D.M. 5 marzo 2020) Di seguito riportiamo, come esempio, un tipico Stato Patrimoniale compilato di

una associazione. Le poste sono quelle che maggiormente ricorrono nella realtÃ delle piccole associazioni, che costituiscono lâ€™ampia maggioranza degli Ets.

Per il deposito di bilancio degli Ets risulta efficace utilizzare il â€œSoftware Banana ContabilitÃ Plusâ€•.

Clicca qui per un facsimile di stato patrimoniale utilizzabile dai piccoli Ets.

[CLICCA QUI](#) per accedere alla scheda del software Banana ContabilitÃ Plus.

Â

Figura 1 RENDICONTO DI CASSA

La richiesta di integrazione

Gli enti a cui Ã“ richiesta unâ€™integrazione di informazioni sono inseriti in un elenco pubblicato sul portale del RuntsÂ aggiornato quotidianamente.

Lâ€™Ufficio del Runts contatta gli enti tramite i riferimenti di cui dispone: se presso i vecchi registri era stata comunicata, oltre allâ€™indirizzo e-mail, anche la Pec dellâ€™ente, la notifica avverrÃ attraverso questo canale; diversamente lâ€™Ufficio contatterÃ lâ€™ente attraverso la posta elettronica ordinaria.

La data di pubblicazione dei dati dellâ€™ente in questo elenco Ã“ accompagnata da una serie di indicazioni:

- Enti con diniego per trasmigrazione: lista enti per i quali Ã“ stato emesso un provvedimento di diniego nel perfezionamento della trasmigrazione;
- Enti iscritti per trasmigrazione: elenco enti iscritti per trasmigrazione;
- la sospensione del procedimento di iscrizione dellâ€™ente al Runts;
- la richiesta di integrazione alle informazioni e/o documenti dellâ€™ente per poter procedere



allâ€™iscrizione al Runts;

- i tempi per poter rispondere alla richiesta: entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione.

Lâ€™ente che precedentemente aveva comunicato la propria Pec ai vecchi registri, una volta verificata la presenza dei propri riferimenti nellâ€™elenco di cui sopra, nel caso non abbia ricevuto alcuna comunicazione tramite Pec dallâ€™Ufficio del Runts, puÃ² richiedere a questâ€™ultimo entro 15 giorni dalla pubblicazione dei suoi riferimenti nellâ€™elenco una nuova comunicazione: dal ricevimento della seconda comunicazione decorre il termine di 60 giorni per rispondere alle richieste da parte degli uffici Runts.

Lâ€™omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, entro 60 giorni, comporta la mancata iscrizione dellâ€™ente nel Runts che viene comunicata alla Pec dellâ€™ente. Di essa Ã‘ altresÃ¬ data notizia sul portale del Runts in unâ€™apposita lista degli enti non iscritti.

Â

Nel caso in cui si verifichino motivi ostativi generali allâ€™iscrizione

Lâ€™Ufficio ne dÃ comunicazione allâ€™ente assegnandogli 10 giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione, sempre secondo le modalitÃ di comunicazione precedentemente illustrate. A partire dalla comunicazione di intenzione di regolarizzazione, lâ€™ente ha a disposizione 60 giorni per darne prova.

Questi due termini prima citati: omesso riscontro entro 10 giorni o mancata regolarizzazione entro 60 giorni Ã“ causa di mancata iscrizione dellâ€™ente nel Runts.

Nel caso in cui si verifichino motivi ostativi allâ€™iscrizione nella sezione del Runts coerente la precedente condizione (Odv/Aps)

Si puÃ² presentare anche la situazione in cui lâ€™Ufficio puÃ² rilevare â€œmotivi ostativiâ€• a dare continuitÃ alla condizione speciale di origine dellâ€™ente (Odv/Aps) nelle sezioni corrispondenti del Runts, pur risultando in generale conforme ai requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore (CTS). In questo caso lâ€™Ufficio indica allâ€™ente lâ€™iscrizione ad altra sezione del Runts. Lâ€™ente puÃ² entro 10 giorni presentare le proprie controdeduzioni o manifestare la propria volontÃ di ottenere lâ€™iscrizione nella sezione individuata dallâ€™Ufficio. In ogni caso lâ€™ente puÃ² porre in essere le necessarie regolarizzazioni entro 60 giorni.

Il procedimento di verifica riprende da quando lâ€™ente dÃ risposta allâ€™Ufficio del Runts secondo i tempi sopra descritti, e comunque dopo 10 giorni dalla comunicazione dellâ€™Ufficio in caso di mancata risposta dellâ€™ente.

Dott.ssa Cinzia De Stefanis